

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23195 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9917/2017 R.G., proposto da
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio
Cimetti e Giuseppe Parente;

-ricorrente-

contro

COMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL'ABRUZZO n. 932/01/2016 depositata il 14 ottobre
2016;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 1° luglio 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. Equitalia Centro s.p.a., successivamente incorporata da Equitalia
Servizi di Riscossione s.p.a., notificava alla Comar s.r.l., quale
responsabile in solido con la ICG s.r.l., tre distinte cartelle esattoriali

recanti l'intimazione di pagamento delle imposte relative a un'operazione di cessione di ramo d'azienda intercorsa fra le predette società.

2. Avverso tali cartelle la Comar s.r.l. proponeva tre autonomi ricorsi, che venivano respinti dall'adita Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, previa riunione in simultaneo processo.

3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, la quale, con sentenza n. 932/01/2016 del 14 ottobre 2016, in accoglimento dell'appello della parte privata, annullava gli atti esattivi.

3.1 Osservavano i giudici regionali che non era stata offerta la prova della preventiva escussione della cedente ICG s.r.l., non risultando depositato in giudizio l'atto di pignoramento ad essa notificato.

4. Contro questa sentenza Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati:

(1°) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 2304 c.c. e dell'art. 491 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.): si rimprovera alla Commissione regionale di aver erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il *beneficium excussionis*, tralasciando di considerare che la cartella di pagamento non costituisce un atto dell'esecuzione forzata, la quale si inizia con il pignoramento;

(2°) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.): si imputa al collegio di secondo grado di aver a torto affermato che non risultava dimostrata la notifica dell'atto di pignoramento, benchè tale circostanza dovesse ritenersi pacifica.

5. La Comar s.r.l. ha resistito con controricorso.

6. Per la trattazione della causa è stata inizialmente fissata l'adunanza camerale del 4 aprile 2024, in vista della quale il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

7. Avendo la contribuente nelle more aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione *quater*) e depositato in atti copia della relativa dichiarazione, con ordinanza interlocutoria n. 16412/2024 del 12 giugno 2024 la Corte ha disposto la sospensione del giudizio, in base al comma 236 del predetto articolo.

8. Con successivo decreto del 28 ottobre 2025, ritenuta sussistente la prova del perfezionamento della definizione agevolata, la Presidente titolare della Sezione ha dichiarato l'estinzione del processo.

9. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha chiesto la fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 391, terzo comma, c.p.c.

10. La causa è stata, quindi, nuovamente rimessa in trattazione per l'adunanza camerale del 1° luglio 2026.

11. Nel termine di cui all'art. 380-*bis*.1, primo comma, terzo periodo, c.p.c. la controricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, alla luce della sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-*bis* del d.l. n. 84 del 2025, conv. dalla legge n. 108 del 2025, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per essersi realizzato il perfezionamento della definizione agevolata con il versamento della prima rata delle somme dovute.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto osservato che la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391, terzo comma, c.p.c. ha determinato l'automatica risoluzione degli effetti del summenzionato decreto di estinzione del giudizio reso dalla Presidente titolare della Sezione in data 28 ottobre 2025 (cfr. Cass. Sez. U. n. 19980/2014).

2. Tanto premesso, dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale emerge che:

- nelle more del presente giudizio, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, la Comar s.r.l. ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, incluse le tre cartelle esattoriali oggetto di causa, con richiesta di frazionare il pagamento delle somme dovute in un numero di diciotto rate;

- entro il previsto termine del 31 ottobre 2023 essa ha provveduto a versare la prima delle dette rate;

- risultano, inoltre, pagate le successive dieci rate, fino a quella scaduta il 28 febbraio 2026.

3. Ciò posto, osserva la Corte che, a mente dell'art. 1, comma 236, secondo periodo, della legge citata, l'estinzione del giudizio a séguito dell'adesione del debitore alla c.d. procedura di "rottamazione *quater*" è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della prova documentale dei pagamenti eseguiti.

3.1 L'interpretazione autentica della norma è stata dettata dal sopravvenuto art. 12-*bis* del d.l. n. 84 del 2025, conv. dalla legge n. 108 del 2025, il quale così recita:

«Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo

1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-*bis*, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».

3.2 Alla luce della surriportata disposizione, sussistendo i relativi presupposti, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.

4. Le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l'eventuale condanna della contribuente contrasterebbe con la *ratio* premiale sottesa alle norme in tema di definizione agevolata (cfr. Cass. n. 10198/2018, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 8801/2024).

5. Non deve farsi luogo all'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), atteso che la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro